



## REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI  
PORTI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici

**VADEMECUM** per operatori ed utenti in materia di istanze di contributo ai sensi dell'articolo 23 bis comma 1 lett. c) della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla legge regionale 23 aprile 2007 n. 17. (aggiornato a maggio 2013)

L'ammissione a contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni oggettive e soggettive ed in particolare:

- a) nell'immobile che beneficerà dell'intervento deve **risiedere** un soggetto disabile (**richiedente**);
- b) l'immobile deve quindi possedere una **destinazione residenziale**;
- c) il richiedente deve essere **portatore di handicap o invalido oltre il 66%**, riconosciuti come tali da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min. della Difesa ecc...);
- d) il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore ai 28.600,00= euro\***, così come risulta dalla certificazione rilasciata dall'INPS o da altro soggetto abilitato (es. c.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001);
- e) all'atto della domanda i **lavori** relativi all'intervento previsto **non possono essere iniziati** anteriormente al 1° ottobre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo presso il Comune, fatte salve eventuali deroghe o sospensioni della ricezione delle domande;
- f) il richiedente disabile è anche **l'avente diritto al contributo**, cioè colui che sostiene la spesa complessiva (ovvero pro quota in caso di impianti o strutture condominiali) e al quale viene liquidato il contributo (l'amministratore del condominio non può rivestire il ruolo di destinatario del contributo);
- g) in caso di impianti o strutture condominiali come l'ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve essere assunta dall'assemblea con le **maggioranze previste dalla legge** (cfr. legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 comma 1);
- h) le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le **norme tecniche** previste dal D.M. 14/06/89 n°236 recante: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- i) è possibile presentare richiesta di contributo al Comune di residenza anche per le **spese di trasloco, in altro alloggio accessibile** ubicato nello stesso Comune ovvero in altro Comune del territorio regionale. Rientrano in questa ipotesi anche le **spese di adattamento o adeguamento** degli spazi e dei percorsi interni al nuovo alloggio (fruibilità);
- j) il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla base della **dimostrazione documentale della spesa** complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari ecc.);
- k) **Il contributo è cumulabile** con altri contributi assegnati per lo stesso intervento (ad esempio dall'Inail) sino a concorrenza della cifra spettante in base alla normativa regionale. Qualora il richiedente abbia ottenuto o stia per ottenere altro beneficio in misura superiore a quello prevista dalla normativa regionale, il contributo non è erogabile.

Oltre alle condizioni positive, sono previste alcune incompatibilità.

In particolare, **non possono beneficiare del contributo** i richiedenti che hanno ottenuto contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in una **delle ultime tre annualità** (la data di riferimento per determinare la sussistenza di tale requisito è quella del provvedimento con il quale la Regione ha disposto la liquidazione del contributo pregresso).

Inoltre la domanda non è ammissibile per:

- le residenze di tipo collettivo per anziani o disabili comunque denominate.
- gli edifici di proprietà di un ente pubblico (ERP), **per gli interventi di sola accessibilità dall'esterno dell'alloggio** (ascensori, montascale, scivoli ecc);
- gli interventi per la realizzazione dei quali sia richiesto il permesso di costruire (nuova costruzione, ristrutturazione straordinaria con mutamento di destinazione d'uso o incremento della superficie abitabile).
- gli edifici realizzati successivamente alla data dell'11 agosto 1989, fatta salva la presenza del "progetto di adattabilità" redatto ai sensi dell'art. 6 del DM 236/98; la data dell'11 agosto 1989, deve essere riferita all'approvazione del titolo abilitativo da parte del Comune;

#### Casi particolari

- è ammissibile la domanda del disabile che risiede (in affitto) in un alloggio di proprietà di un ente pubblico (ERP), nel caso in cui l'assegnatario stesso intenda realizzare interventi di fruibilità interna relativi all'alloggio stesso (porte, bagno ecc...), sostenuti a proprie spese. Restano escluse richieste che riguardino interventi di accessibilità (tipicamente l'ascensore) o comunque impianti o strutture generali dell'edificio a carico dell'ente gestore e finanziabili unicamente ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 23 bis della legge regionale 15/1989 .

- è provvisoriamente ammissibile la domanda del disabile che, pur non avendo la residenza nell'immobile su cui intende intervenire, presenta una dichiarazione in cui si impegna a richiederla non appena i lavori (indispensabili per potervi abitare) siano stati eseguiti. L'ammissibilità definitiva della domanda e l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica dell'acquisizione della residenza.
- analogamente, è provvisoriamente ammissibile la domanda del richiedente che, pur non avendo ancora un certificato "ufficiale" di invalidità o di disabilità, abbia fatto istanza di visita collegiale e si impegni a dare comunicazione al Comune degli esiti della stessa. L'ammissibilità definitiva della domanda e l'erogazione del contributo sono vincolate alla verifica del grado di invalidità o disabilità riconosciuti.

La procedura di finanziamento si articola secondo i punti seguenti:

1. **l'istanza può essere presentata** dal richiedente al Comune di residenza **dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno** (salvo deroghe o sospensioni);
2. **il comune entro il 31 ottobre di ciascun anno** segnala alla Regione tutti i richiedenti ritenuti ammissibili;
3. sulla base di queste segnalazioni, **entro il 31 dicembre la Regione redige una graduatoria generale delle domande**, la quale contiene anche tutte le domande non liquidate nella precedente annualità;
4. successivamente, si procede al **trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni**, sulla base dell'elenco dei soggetti ammessi;
5. i Comuni infine provvedono alla liquidazione dopo la **verifica dei lavori e l'acquisizione delle fatture** quietanzate.

Riguardo ai criteri di inserimento in graduatoria e all'ammontare del contributo si rammenta che:

- I. l'aggiornamento delle graduatoria è regolato secondo i **criteri regionali** previsti dalla D.G.R. n. 899/2007 e ss. mm. e ii. I richiedenti ammessi sono inseriti attribuendo a ciascuno un punteggio che tiene conto della minore o maggiore gravità dello stato di handicap, dell'età, della situazione economica del richiedente e solo in ultima istanza dell'ordine cronologico;
- II. L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto del **preventivo** di spesa, fino ad un massimo di costo **riconoscibile** pari a 100.000,00= euro, sommando gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:
  - a) 50% per importi fino a 10.000,00= euro;
  - b) 30% per importi tra 10.001,00 e 25.000,00= euro;
  - c) 20% per importi tra 25.001,00= e 50.000,00= euro;
  - d) 10% per importi tra 50.001,00= e fino a 100.000,00= euro.

III. i tempi di **erogazione del singolo contributo non sono a priori determinabili**, essendo gli stessi legati ai fondi regionali annualmente disponibili, i quali risultano normalmente inferiori alle richieste avanzate.

IV. le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i **cinque anni successivi**, trascorsi i quali vengono cancellate dalla graduatoria.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al **Comune di residenza** il quale, come già detto, è **competente alla ricezione delle domande**, alla loro istruttoria e liquidazione.

---

-----  
\*limite elevabile su base ISTAT